Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 giugno 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo con supplementi ordinari L. 68.000
Semestrale » » » » 36.000

Annuo senza supplementi ordinari L. 52.000
Semestrale » » » » 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **924**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Dopo l'art. 403 dello statuto dell'Università di Torino sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia.

TITOLO IV. — SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Sezione I. — FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 404. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.

Art. 405. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso di studi per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione alla Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 406. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale ed in una prova per la conoscenza della lingua straniera.

E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 407. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di nove (tre per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti ed i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 408. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica sentito il consiglio della scuola.

Art. 409. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 410. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia); ERG, EOG, EMG; ecografia; retinografia e fluoroangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione senso motorio nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.

Art. 411. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione degli esami.

Art. 412. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « ripetenti ».

Art. 413. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 414. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 415. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 416. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 417. — Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione	L. 15.000
soprattassa annuale di esame	» 7.000
contributo biblioteche e laboratorio . .	» 10.000
contributo esercitazioni	» 40.000
contr. A.S.L. - O.R.L.	» 1.000
contr. assic. e infor.	» 300

Art. 418. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Art. 419. — Sono ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purché abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1980, n. 277.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Corpo volontari della libertà », in Roma.

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Corpo volontari della libertà », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. 278.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.na Jole Pavan, con testamento olografo 28 maggio 1976, pubblicato il 1° giugno 1977, n. 45/13 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano, registrato a Milano il 16 giugno 1977 al n. 5330, serie H, consistente in due appartamenti siti in Milano, via Lunigiana n. 4, distinti al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 36245, foglio 227, mappale 132 sub 32 e 33, nonchè in mobili vari, libretti al portatore, biglietti di banca, ecc., per un valore complessivo netto di L. 35.589.940.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1980, n. 279.

Approvazione del nuovo statuto dell'« Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare », in Roma.

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'« Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare », in Roma, eretto in ente morale con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1308.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 134

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 277 del predetto testo unico;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla revisione della misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono le seguenti:

a) L. 52.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre km con due telefoni e L. 5.200 per ogni km o frazione in più dei primi tre km e per ogni telefono in più dei primi due;

b) canone di cui al punto *a*) raddoppiato per linee telefoniche a servizio di elettrodotti, oleodotti acquedotti, gasdotti e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi;

c) L. 170.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui al punto *b*), per linee telefoniche ad uso privato a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti e gasdotti appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnesse.

Art. 2.

I termini e le modalità di versamento a conguaglio dei canoni per l'anno 1980 e dei canoni stessi per gli anni successivi saranno stabiliti dall'amministrazione concedente.

Art. 3.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione purché ne dia notizia all'amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno solare. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1980
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 174

(5579)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1980.

Approvazione per l'anno 1979 delle tariffe fissate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione dei componenti degli impianti di riscaldamento e delle relative apparecchiature automatiche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, sul contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, per l'esecuzione della citata legge;

Vista la deliberazione n. 2 in data 27 giugno 1979 del Commissario liquidatore dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate per l'anno 1979 le seguenti tariffe per l'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione dei componenti degli impianti di riscaldamento e delle relative apparecchiature automatiche, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052:

A) *Per le prove ed i controlli eseguiti presso i laboratori dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), su*:

1) componenti degli impianti di produzione del calore . . . . L. 400.000

2) componenti degli impianti di utilizzazione del calore . . . . » 500.000

3) apparecchiature di regolazione automatica e di contabilizzazione del calore . . » 300.000

B) *Per le prove ed i controlli eseguiti con la partecipazione di un tecnico dell'A.N.C.C. presso i laboratori di istituti universitari o della stazione sperimentale per i combustibili ovvero da tecnici dell'A.N.C.C. presso i laboratori di aziende produttrici o di istituti di ricerca, su*:

1) componenti degli impianti di produzione del calore . . . . L. 200.000

2) componenti degli impianti di utilizzazione del calore . . . . » 240.000

3) apparecchiature di regolazione automatica e di contabilizzazione del calore . . » 130.000

C) *Per il rilascio di copia delle certificazioni* . . . . » 5.000

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BELLUSCIO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(6094)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Sostituzione di un componente il collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1953, n. 1260, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1979, con il quale è stato nominato il collegio sindacale dell'Istituto suddetto;

Vista la determinazione n. 1528 della Corte dei conti - Sezione controllo enti, con la quale è stato messo rilievo sulla nomina del dott. Giovanni Basini in quanto non appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione del suddetto con un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giuseppe De Giovanni è nominato membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, in sostituzione del dott. Giovanni Basini, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fino al 31 dicembre 1981.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(6045)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Trasferimento dei debiti dalla Società per azioni per il commercio e il traffico marittimo con l'Africa - S.A.N.E., in liquidazione, alla società per azioni Linee aeree transcontinentali italiane - L.A.T.I., in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti tra gli enti o società con capitale interamente statale, assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 26 gennaio 1965 e 4 luglio 1967, emanati di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali per effetto dei quali la Società per azioni per il commercio e il traffico marittimo con l'Africa - S.A.N.E., in liquidazione, e la società per azioni Linee aeree transcontinentali italiane - L.A.T.I., in liquidazione, ambedue con capitale interamente statale, rientrano tra le società per cui sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della S.A.N.E. è necessario trasferire il seguente debito in contestazione:

Società Icevat a r.l. - Pascotto Antonio - Credito fondiario sardo - Cidonio Giuseppe, eventuale risarcimento danni L. 20.000.000;

Atteso che la Società S.A.N.E. ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento del citato importo su un conto corrente infruttifero speciale acceso presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Il sopraindicato debito in contestazione della Società per azioni per il commercio e il traffico marittimo con l'Africa - S.A.N.E., in liquidazione, complessivamente ammontante a L. 20.000.000 (ventimilioni), è trasferito alla società per azioni Linee aeree transcontinentali italiane - L.A.T.I., in liquidazione.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6097)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Trasferimento dei crediti dalla Società per azioni per il commercio e il traffico marittimo con l'Africa - S.A.N.E., in liquidazione, alla società per azioni Linee aeree transcontinentali italiane - L.A.T.I., in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti tra gli enti o società con capitale interamente statale, assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 26 gennaio 1965 e 4 luglio 1967 emanati di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali per effetto dei quali la Società per azioni per il commercio e traffico marittimo con l'Africa - S.A.N.E., in liquidazione, e la società per azioni Linee aeree transcontinentali italiane - L.A.T.I., in liquidazione, ambedue con capitale interamente statale, rientrano tra le società per cui sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della società S.A.N.E. è necessario trasferire il seguente credito di lunga esazione:

Intendenza di finanza di Roma - Decreto 14 dicembre 1971 - c/c 89063, rate semestrali maturande dal marzo 1981 al settembre 1985, di L. 4.565.000;

Decreta:

Il sopraindicato credito di lunga esazione della Società per azioni per il commercio e il traffico marittimo con l'Africa - S.A.N.E., in liquidazione, ammontante a L. 4.565.000 è trasferito alla società per azioni Linee aeree transcontinentali italiane - L.A.T.I., in liquidazione.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6096)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1978, 19 giugno 1978, 25 luglio 1978, 26 luglio 1978, 8 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 23 marzo 1979, 13 luglio 1979, 12 novembre 1979 e 12 febbraio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5956)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 13 giugno 1978, 7 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, 12 marzo 1979, 10 luglio 1979, 29 ottobre 1979 e 23 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5965)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1979, 29 settembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 febbraio 1979 al 10 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino), è prolungata al 10 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(5962)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano ed ufficio in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano (Avellino) ed ufficio in Firenze;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 agosto 1979 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano (Avellino) ed ufficio in Firenze, è prolungata al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(5961)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Co.Me.S., in Macchiareddu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sarda Co.Me.S. di Macchiareddu (Cagliari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Co.Me.S. di Macchiareddu (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1979 al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(5963)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.L.S., in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.L.L.S. di Catania;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.L.S. di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5964)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 21 maggio 1979, 14 settembre 1979, 4 dicembre 1979 e 25 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5959)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa Cofar a r.l., in Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società cooperativa Cofar a r.l. di Ravenna;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa Cofar a r.l. di Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 aprile 1979 al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5960)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.E.C.C., con sede e stabilimento in Canelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. O.M.E.C.C., con sede e stabilimento in Canelli (Asti);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.E.C.C., con sede e stabilimento in Canelli (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1979 al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5955)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Calcagno, stabilimento di Giammoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675; concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Officine Calcagno, stabilimento di Giammoro (Messina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Calcagno, stabilimento di Giammoro (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 marzo 1979 al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5958)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta, in Tradate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Panta di Tradate (Varese);

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 luglio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5957)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1979.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la prima sessione ordinaria del 1979 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: MORLINO

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA PRIMA SESSIONE 1979

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
Amenta Sergio	16- 1-42	Roma	Palermo	Dottori commercialisti
Appodio Aldo	26-11-20	Roma	Roma	Non iscritto
Anelli Francesco Paolo	12-12-39	Ariano Irpino	Ariano Irpino	Dottori commercialisti
Affatato Maria	5-12-47	Capurso	Alessandria	Dottori commercialisti
Assenza Parisi Angelo	14-10-25	Scicli	Livorno	Ragionieri
Alice Antonio Leonardo	21- 6-47	Corigliano Calabro	Corigliano Calabro	Ragionieri
Artuso Mario	26- 6-41	Treviso	Treviso	Ragionieri
Avella Franco	29- 9-48	Isola Liri	Isola Liri	Dottori commercialisti
Aglieri Rinella Giovanni	31- 7-39	Termini Imerese	Termini Imerese	Non iscritto
Arecchi Giuseppe Carmelo	12-12-45	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Dottori commercialisti
Alice Giorgio	13- 7-33	Genova	Genova	Non iscritto
Ajassa Giorgio	10- 1-37	Parma	Parma	Non iscritto
Angelelli Avito	11- 5-42	Fabriano	Fabriano	Non iscritto
Abbondanza Vito	15- 6-26	Tivoli	Roma	Non iscritto
Andreini Giuseppe	14-11-15	Roma	Roma	Non iscritto
Annatelli Rosa	31- 1-31	Milano	Milano	Ragionieri
Araldi Roberto	10- 8-42	Soresina	Milano	Dottori commercialisti
Azzolini Marcello	26- 5-22	Treviso	Milano	Non iscritto
Busetti Giovanni	30- 1-34	Venezia	Venezia	Dottori commercialisti
Biancofiore Michele	19- 9-40	Bari	Bari	Dottori commercialisti
Benigno Franco	31- 8-37	Roma	Biella	Dottori commercialisti
Bedini Marino	4-11-38	Chiusi	Chiusi	Ragionieri
Bossola Giancarlo	24- 4-52	Vercelli	Vercelli	Ragionieri
Barani Eugenio	17- 6-39	Montecchio E.	Montecchio E.	Ragionieri
Bonaccorsi Luigino	16-10-34	Pisa	Pisa	Dottori commercialisti
Barra Francesco Michele	6-10-47	Castrovillari	Policoro	Dottori commercialisti
Bedetta Antonio	11- 2-38	S. Elpidio a Mare	Fermo	Dottori commercialisti
Brugnara Walter	6- 4-46	Merano	Merano	Dottori commercialisti
Bambini Vincenzo	30-12-18	Bettona	Foggia	Dottori commercialisti
Biasco Francesco Saverio	3- 9-33	Foggia	Foggia	Non iscritto
Balestra Sebastiano	17- 4-14	Taggia	Campoformido	Ragionieri
Braccili Eumeno	2-12-19	Roseto Abruz.	Roseto Abruz.	Ragionieri
Bertagna Angelo	10- 3-46	Nogara	Zevio	Ragionieri
Broggini Riccardo	18- 7-42	Varese	Varese	Dottori commercialisti
Bandera Marisa	20- 5-46	Gallarate	Gallarate	Ragionieri
Bosco Silvano	12- 2-41	Vizzola Ticino	Vizzola Ticino	Consulenti lavoro
Battaglia Pier Luigi	27- 7-45	Robella d'Asti	Torino	Dottori commercialisti
Belmonte Stefano	5- 9-40	Ficarazzi	Torino	Dottori commercialisti
Benazzo Achille	7- 5-39	Tripoli	Torino	Dottori commercialisti
Basola Paolo	5-10-24	Milano	Cremona	Non iscritto
Beltrami Mario	5-12-21	Sesto Cremonese	Cremona	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
Brunetta Pierluigi	16- 9-36	Azzano Dec.	Pordenone	Non iscritto
Bobbio Aureliano	19- 3-20	Genova	Genova	Ragionieri
Bertolotti Romano	28-10-28	Firenze	Cagliari	Non iscritto
Bartolini Giuliano	9-10-39	Bologna	Bologna	Ragionieri
Buonocore Francesco	29-10-46	Pagani	Pagani	Dottori commercialisti
Blasich Mario	10- 9-19	Fiume	Monticel. C. O.	Ingegneri
Boemi Giovanni	1- 6-38	Messina	Catania	Dottori commercialisti
Bai Romano	9-12-38	Carate Brianza	Carate Brianza	Non iscritto
Basso Antonio	29- 1-34	Bassano del Grappa	Bassano del Grappa	Ragionieri
Basso Guido	2- 6-41	Paderno Gr.	Cassola	Dottori commercialisti
Battistelli Ezio	11- 9-32	Motta di L.	Milano	Non iscritto
Bazzani Paolo	11- 2-43	Poggibonsi	Barberino V.	Ragionieri
Benigni Gianangelo	1- 1-49	Caravaggio	Caravaggio	Dottori commercialisti
Bergamaschi Claudio	21- 9-37	Cologno M.	Milano	Non iscritto
Bevilacqua Nicola	5- 1-35	Trani	Milano	Dottori commercialisti
Billone Luigi	14- 7-38	Palazzolo A.	Brescia	Dottori commercialisti
Boga Ennio	27- 9-42	Cesano Maderno	Cesano Maderno	Dottori commercialisti
Bongiovanni Marco	24-10-46	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Boni Carlo	12- 7-37	Firenze	Firenze	Ragionieri
Boni Manfredo	12- 6-42	Gardone V.T.	Brescia	Ragionieri
Bono Giuseppe	23- 3-44	Pizzoni	Roma	Non iscritto
Bonsignore Rosario	22- 5-18	A. d'Egitto	Roma	Non iscritto
Book Adolfo	9- 4-31	Palermo	Roma	Non iscritto
Brigo Giorgio	5-12-34	Bassano del Grappa	Bassano del Grappa	Non iscritto
Brini Arturo	22- 3-08	Reggio Emilia	Brescia	Non iscritto
Bruni Lazzaro	18- 4-32	Gavi	Milano	Non iscritto
Caimano Alberto	21- 8-32	Milano	Milano	Non iscritto
Catalano Gaetano	1- 5-25	Cosenza	Cosenza	Dottori commercialisti
Cattedri Ivan	24- 2-35	Napoli	Napoli	Ragionieri
Corigliano Marco	16- 2-45	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
Cappiello Daniele	18- 7-37	Matera	Matera	Giornalisti elenco pubblicisti
Campeis Giuseppe	26- 9-47	Udine	Campoformido	Avvocati
Camosci Pietro	25- 6-47	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
Crispolti Renzo	9-10-44	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
Curtoni Maria Grazia	3- 7-40	Pesaro	Bologna	Ragionieri
Carollo Pier Luigi	23- 9-39	Calliano	Rovereto	Dottori commercialisti
Conzatti Mauro	25- 1-45	Rovereto	Rovereto	Dottori commercialisti
Caldiroli Virginio	1- 3-48	Gorla Minore	Olgiate Olona	Dottori commercialisti
Capello Tommaso	4-10-47	Rivoli	Settimo Torinese	Consulenti lavoro
Crescio Cesare	19- 3-41	Torino	Torino	Dottori commercialisti
Cunioli Germana	23- 6-29	Torino	Torino	Non iscritto
Carlini Lino	11- 3-22	Villafranca Veronese	Mantova	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
Caracciolo Michele	13- 9-44	Tresnuraghes	Cagliari	Dottori commercialisti
Casardi Luigi	11- 3-23	Barletta	Cagliari	Non iscritto
Cascella Mariano	22- 4-21	Barletta	Verona	Non iscritto
Cometti Giosuè	20- 3-33	Verona	Lazise	Avvocati
Coppo Gianluigi	23- 4-47	Verona	Verona	Dottori commercialisti
Colonna Fulvio	16- 5-39	Trieste	Trieste	Non iscritto
Chiocchini Rolando	9- 1-38	Perugia	Perugia	Ragionieri
Cardone Franco	20- 7- 41	Napoli	Napoli	Ragionieri
Carpentieri Francesco Paolo	15- 6-37	Napoli	Napoli	Ragionieri
Chiodo Eugenio Mario	16- 5-49	Catanzaro	Napoli	Dottori commercialisti
Cotti Franco	11- 5-35	Parma	Parma	Non iscritto
Casali Pietro	10- 6-41	Capannori	Capannori	Dottori commercialisti
Cavallaro Giuseppe	11- 1-38	Scafati	Pagani	Dottori commercialisti
Carabella Mario	7- 6-39	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Coraggio Generoso	2- 4-43	Nocera Inferiore	Nocera Inferiore	Dottori commercialisti
Chincarini Umberto	28- 6-35	Genova	Genova-Sestri	Ragionieri
Caselli Umberto	2- 3-28	Fabriano	Fabriano	Non iscritto
Catrani Gianmarco	14- 2-47	Rimini	Rimini	Dottori commercialisti
Capocasale Pasquale	9-11-19	Dipignano	Cosenza	Dottori commercialisti
Caravaggi Luigi	23- 4-40	Milano	Milano	Non iscritto
Carella Maria Antonia	30- 5-44	Taranto	Taranto	Dottori commercialisti
Carlodalatri Bruno	17-11-41	Roma	Roma	Ragionieri
Ceccarelli Alfredo	29- 8-48	Poppi	Firenze	Ragionieri
Ceretti Alfredo	8-12-41	Milano	Milano	Dottori commercialisti
Chiusamonti Dario	8- 2-29	Pola	Bassano del Grappa	Ragionieri
Ciaramella Anito	15- 9-32	Aversa	Aversa	Avvocati
Ciarnella Giovanni	9- 5-47	Roma	Milano	Dottori commercialisti
Cimmino Vera	6- 7-36	Postiglione	Roma	Non iscritto
Ciocia Antonio	4-12-38	Spinazzola	Milano	Non iscritto
Ciucani Gabrio	1-12-43	Cuggiono	Soiano Lago	Non iscritto
Civai Riccardo	15-12-22	Firenze	Firenze	Non iscritto
Cocurullo Carlo	12- 1-34	Sorrento	Meta	Non iscritto
Codecasa Piergiorgio	3- 9-28	Zorlesco C.	Milano	Non iscritto
Colla Giampaolo	19- 2-38	Milano	Milano	Non iscritto
Conte Giuseppe	19- 1-24	Siracusa	Roma	Non iscritto
Corengia Angela	31- 7-48	Como	Brunate	Ragionieri
De Marco Nicola	4- 3-40	Trebisacce	Trebisacce	Dottori commercialisti
Dallari Marcello	16- 1-46	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
Dolcetta Ugo	27- 7-47	Genova	Bologna	Dottori commercialisti
Desideri Settimio	29-10-48	Priverno	Cuneo	Dottori commercialisti
Dal Farra Giuseppe	1- 8-39	Belluno	Belluno	Dottori commercialisti
Dallaglio Giovanni Maria	27- 4-48	Milano	Genova	Dottori commercialisti
Di Mare Giorgio	11-10-40	Napoli	Napoli	Ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
De Marchis Enzo .	31- 1-30	Roma	Roma	Non iscritto
De Giulio Raffaele	1-12-38	Roma	Roma	Non iscritto
Dacrema Vito	13- 7-40	Ziano	Milano	Ragionieri
De Ambrogio Arturo	27- 9-40	Milano	Milano	Avvocati
De Gioia Renato .	22- 3-14	Benevento	Milano	Non iscritto
Dell'Amico Fernando	7- 1-20	Assisi	Milano	Non iscritto
Del Po Leonzio .	18-11-40	Cassino	Roma	Ragionieri
De Paoli Sergio .	30- 6-12	Trieste	Milano	Non iscritto
De Pascalis Leonardo .	30-11-14	Novoli	Milano	Ragionieri
De Rosa Massimo	31- 7-38	Roma	Roma	Dottori commercialisti
De Vincentiis Rocco .	23- 8-26	S. Martino M.	Roma	Non iscritto
Di Quattro Giuseppe	12- 3-28	Siracusa	Roma	Non iscritto
Esposito Mario .	28- 3-42	Salandra	Monteforte A.	Dottori commercialisti
Ferrario Gianluigi .	21- 8-37	Milano	Monza	Non iscritto
Ferrero Riccardo	14- 3-42	Torino	Collegno	Non iscritto
Fiorilli Giuseppe	22- 5-37	Ururi	Milano	Ragionieri
Foglia Walter	20- 3-46	Catanzaro	Catanzaro	Dottori commercialisti
Fazio Vincenzo .	6- 7-39	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
Ferrara Pietro	5- 9-33	Palermo	Palermo	Ragionieri
Faidutti Giovanni Battista .	16- 6-31	Cividale del Friuli	Udine	Non iscritto
Falone Giuseppe	8- 7-27	Teramo	Teramo	Non iscritto
Fadde Mauro .	7- 4-43	Pessinetto	Torino	Dottori commercialisti
Ferrara Giuseppe .	7- 7-49	S. Chirico R.	Ciampino	Dottori commercialisti
Fratti Franco	11- 4-30	Ostiglia	Legnago	Ragionieri
Fiorini Alessandro	4- 8-44	Lucca	Viareggio	Dottori commercialisti
Furina Domenico .	24- 2-41	Bivongi	Siderno	Dottori commercialisti
Ferrara Giuliano	21- 3-43	Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Ragionieri
Franzesi Umberto .	28- 1-34	Salerno	Salerno	Dottori commercialisti
Fabbri Antonio .	5- 7-20	Roma	Roma	Non iscritto
Ferrajoli Francesco Saverio	11- 6-23	S. Egidio Montealbino	S. Egidio Montealbino	Procuratori legali
Fanconi Aldo	2- 9-30	Brescia	Brescia	Ragionieri
Farronato Lorenzo	4- 2-39	Bassano del Grappa	Bassano del Grappa	Ragionieri
Fenu Claudio	18- 7-29	Guasila	Nuoro	Dottori commercialisti
Ferrante Domenico	25- 7-43	Frosinone	Frosinone	Dottori commercialisti
Ferrazza Orlando .	23- 2-19	Castelmadama	Roma	Non iscritto
Flacchi Orazio	28- 2-22	Roma	Milano	Non iscritto
Forni Pasquale	11-12-20	Asola	Milano	Non iscritto
Fumagalli Mario	8- 7-41	Meda	Meda	Dottori commercialisti
Ghiretti Gianni .	24- 6-45	Langhirano	Langhirano	Ragionieri
Giovannetti Antonio .	4- 8-07	Luco dei Marsi	Avezzano	Non iscritto
Gasperoni Giannunzio	29- 1-41	Ravenna	Ravenna	Ragionieri
Giorgiutti Dionigi .	17- 5-34	Povoletto	Udine	Ragionieri
Grandi Enzo .	11- 8-43	Pola	Treviso	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
Giannone Ornella	29- 2-32	Gallarate	Gallarate	Dottori commercialisti
Gafforio Giovanni	18- 8-25	S. Vincenzo	Siena	Non iscritto
Galanti Aldo	9- 7-20	Firenze	Prato	Dottori commercialisti
Giraudo Adalberto	29- 4-46	Busca	Torino	Dottori commercialisti
Galmacci Gellio	16-12-25	Perugia	Perugia	Ragionieri
Giannini Sergio	27-12-35	Ancona	Perugia	Dottori commercialisti
Gnasso Pasquale	9- 6-23	Napoli	Napoli	Avvocati
Gardoni Giuliano	18-11-38	Felino	Felino	Ragionieri
Grieco Michele	10-12-31	Torre Annunziata	Torre Annunziata	Avvocati
Giacomuzzi Antonio	4- 7-44	Albettone	Campiglia B.	Dottori commercialisti
Grassi Carlo	23- 4-43	Roma	Roma	Ragionieri
Galanti Aldo	26- 8-24	Roma	Acicastello	Non iscritto
Galatioto Carmelo	8- 7-08	Trieste	Catania	Dottori commercialisti
Giovannini Giacomo	2-10-24	Cesena	Cesena	Non iscritto
Gulmanelli Enzo	23- 2-40	Ravenna	Forlì	Avvocati
Giugliarelli Mario	4- 2-34	Ancona	Ancona	Dottori commercialisti
Ghisu Gualtiero	13-11-13	Firenze	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
Giovannini Giovanni	29- 7-28	Baselga di Pinè	Baselga di Pinè	Avvocati
Goretti Umberto	6- 3-37	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Guerrieri Guerriero	28- 8-24	Roma	Roma	Non iscritto
Guerrini Gianfranco	7- 9-32	Milano	Carimate	Dottori commercialisti
Gnecchi Ruscone Carlo	22- 1-39	Milano	Milano	Non iscritto
Indraccolo Sergio	20- 3-46	Lecce	Lecce	Dottori commercialisti
Introna Paolo	18- 8-37	Trinitapoli	Milano	Ragionieri
Iuculano Gaetano	8- 8-38	Firenze	Firenze	Ingegneri
Lo Presti Giorgio	24- 4-49	Napoli	Roma	Ragionieri
Lussato Umberto	7-12-19	Belluno	Belluno	Ragionieri
Londero Adriano	28-10-44	Gemona del Friuli	Osoppo	Dottori commercialisti
Lancieri Roberto	26- 9-41	Bari	Bari	Dottori commercialisti
Luconi Cesare	21- 8-04	Prato	Prato	Non iscritto
Lombardo Luciano	12-12-49	Livorno	Livorno	Ragionieri
Lemmi Mario	3- 1-45	Livorno	Livorno	Ragionieri
Leonardi Roberto	4- 9-28	Riposto	Riposto	Dottori commercialisti
Lattanzi Giannino	31- 7-44	Massa Ferm.	Fabriano	Ragionieri
La Rosa Domenico	3- 3-31	Villafranca Tirr.	Milano	Consulenti lavoro
La Torre Pasquale	7- 7-42	Messina	Messina	Dottori commercialisti
Lazzari Vannio	28-10-36	Collio V. Tr.	Brescia	Dottori commercialisti
Lazzarini Alberto	14- 1-39	Varese	Legnano	Dottori commercialisti
Lenci Roberto	31- 7-29	Napoli	Roma	Non iscritto
Lenti Franco	12- 2-49	Genova	Milano	Dottori commercialisti
Liberti Egidio	7- 1-15	Torino	Milano	Avvocati
Lumini Giorgio	15-10-19	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
Mazzei Gaetano	2- 9-21	S. Marco Arg.	Cosenza	Ingegneri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
Moricl elli Giuseppe	26-11-31	Spoleto	Spoleto	Avvocati
Marri Danilo	18- 7-37	Carpi	Casalgrande	Dottori commercialisti
Marzi Giorgio	10- 1-34	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Dottori commercialisti
Morini Corrado	29- 4-38	Montecchio Emilia	Montecchio Emilia	Avvocati
Masi Silvano	11- 2-33	Livorno	Livorno	Ragionieri
Masi Piero	20- 4 38	Livorno	Livorno	Ragionieri
Montagni Pier Niccola	19- 9-22	Capraia e Limite	Bologna	Dottori commercialisti
Michielli Leo	8-12-27	Cortina d'Ampezzo	Cortina d'Ampezzo	Ragionieri
Morrone Giovanni Pietro . . .	28- 6-37	Corigliano Calabro	Corigliano Calabro	Procuratori legali
Mevio Nicola	22-12-11	Sondrio	Sondrio	Non iscritto
Magnano Benito . . .	12- 2-36	Melilli	Siracusa	Non iscritto
Mauceri Salvatore	22-10-39	Noto	Noto	Dottori commercialisti
Manzoli Germano	26- 3-27	Novara	Torino	Non iscritto
Marchi Massimo	11- 7-43	Modena	Modena	Ragionieri
Mercanti Lucio	3- 4-43	Medole	Mantova	Dottori commercialisti
Merlonghi Domenico	29- 4-40	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Dottori commercialisti
Marazzato Carla	14- 9-49	Trebaseleghe	Trebaseleghe	Dottori commercialisti
Montinari Bruno	18-10-35	Foggia	Bari	Dottori commercialisti e geometri
Mancuso Giuseppe	4- 2-33	Mussomeli	Valledolmo	Non iscritto
Maino Lucio	8- 1-36	Vicenza	Schio	Dottori commercialisti
Mattiello Renzo	23- 5-40	Montebello Vicentino	Schio	Dottori commercialisti
Mortillaro Gaspare	27-11-09	Palermo	Vicenza	Dottori commercialisti
Magnetto Alberto	9- 6-21	Genova	Como	Non iscritto
Mainetti Luciano	27- 2-46	Lecco	Bollate	Dottori commercialisti
Majolino Manlio . . .	12- 6-27	Messina	Messina	Dottori commercialisti
Mamoli Adolfo	29- 4-45	Milano	Milano	Ragionieri
Mancini Roberto Carlo	6- 8-47	Milano	Milano	Procuratori legali
Mandolesi Massimo . . .	18- 6-48	Roma	Roma	Ragionieri
Manes Rossi Rosario	25- 2-40	Maschito	Napoli	Ragionieri
Maraschi Giovanni	15- 1-39	Melegnano	Melegnano	Non iscritto
Marozza Livonio	8- 6-22	Anzio	Roma	Ragionieri
Martino Luigi	12-10-33	Bitonto	Taranto	Dottori commercialisti
Marzi Marzio	1- 3-49	Firenze	Firenze	Ragionieri
Mastandrea Angelo .	20-10-35	Varese	Milano	Avvocati
Mazzaglia Placido . .	4- 1-35	Messina	Messina	Ragionieri
Mazzoleni Sergio . . .	25- 9-48	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
Mazzone Gianfranco . .	18- 1-37	Milano	Milano	Ragionieri
Minuto Demetrio	15- 7-48	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Minutoli Vincenzo . . .	22-10-47	Monza	Monza	Ragionieri
Molinari Umberto	30- 5-33	Milano	Milano	Non iscritto
Molteni Giancarlo . .	20- 5-37	Milano	Milano	Non iscritto
Montanari Bruno	4-10-42	Ravenna	Roma	Dottori commercialisti
Monti Ambrogio	9- 5-27	Milano	Milano	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
Monti Giovanni Franco	28- 2-43	Somma Lombardo	Peschiera B.	Dottori commercialisti
Morotti Franco	6- 9-41	Alzano Lombardo	Alzano Lombardo	Ragionieri
Natta Carlo	27- 6-49	Alessandria	Alessandria	Dottori commercialisti
Nannipieri Giancarlo	12- 6-44	Livorno	Livorno	Ragionieri
Nocera Giuseppe	11-11-43	Lauria	Lagonegro	Dottori commercialisti
Nasi Sergio	9- 6-44	Magliano Alpi	Alba	Dottori commercialisti
Notaro Domenico	17-12-33	Vasto	Vasto	Non iscritto
Nigrì Rita	2- 9-49	Catania	S. Agata Li Battisti	Ragionieri
Ottonelli Silvio	7- 2-43	Legnago	Bardolino	Dottori commercialisti
Orsi Mario	31- 5-37	Castelfiorentino	Albisola Superiore	Ragionieri
Orcel Ernesto	30-12-33	Gela	Roma	Non iscritto
Orlandi Roberto	22- 5-23	Formia	Milano	Avvocati
Paolillo Vincenzo	16- 5-29	Napoli	Milano	Non iscritto
Polinetti Aldo	13- 7-26	Torino	Torino	Non iscritto
Poggi Steffanina Ettore	8- 6-40	Novara	Novara	Dottori commercialisti
Perrini Marcello	13-10-38	Locorotondo	Locorotondo	Ragionieri
Piraino Vincenzo	19- 4-47	Torino	Prato	Avvocati
Paulovich Giuseppe	8-10-32	Monfalcone	Monfalcone	Non iscritto
Pasut Giuseppe	9- 8-34	Pordenone	Udine	Dottori commercialisti
Poponi Elveo	11- 7-38	Forlì	Medicina	Ragionieri
Pozzi Angelo	26- 5-29	Stradella	Stradella	Ragionieri
Pecorario Vincenzo	8-10-37	Colfelice	Colfelice	Ragionieri
Perra Marcello	24-12-46	Cagliari-Monserrato	Cagliari	Dottori commercialisti
Pravisano Renzo	5- 6-40	Udine	Padova	Dottori commercialisti
Piantella Alberto	24- 2-44	Parma	Parma	Dottori commercialisti
Pardi Luciano	15- 2-43	S. Giuliano Terme	Lucca	Dottori commercialisti e ragionieri
Polvani Narciso	20- 7-45	Cavriglia	S. Giovanni V.	Dottori commercialisti
Pierini Renzo	19- 8-45	M. S. Giusto	Macerata	Dottori commercialisti
Picciaredda Franco	12- 7-47	Roma	Roma	Procuratori legali
Pignatone Francesco	30- 3-23	S. Cataldo	Palermo	Giornalisti elenco pubblicisti
Pintaldi Francesco	17- 9-23	Siracusa	Catania	Ragionieri (elenco speciale)
Presepi Maria	21- 1-42	Cesenatico	Cesenatico	Non iscritto
Paolinelli Sergio	17- 1-49	Ancona	Ancona	Dottori commercialisti
Paganini Guido	20- 9-44	Busto Garolfo	Busto Garolfo	Dottori commercialisti
Palazzo Oddo Mario	22- 5-36	Roma	Roma	Non iscritto
Panigada Enrico	30- 6-36	S. Cristina e Bissone	Milano	Ragionieri
Papini Luciano	23- 8-40	Firenze	Firenze	Ragionieri
Perini Angelo	22- 2-44	Desenzano G.	Desenzano G.	Dottori commercialisti
Pintus Giovanni Battista	9-12-18	Cagliari	Roma	Non iscritto
Piona Claudio	2- 9-45	Milano	Milano	Dottori commercialisti
Porfidia Alfredo	7-11-46	Roma	Roma	Dottori commercialisti e ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
Pozzi Gianpaolo	23- 8-49	Folgaria	Milano	Dottori commercialisti
Putortì Ivan	14- 2-44	Numana	Bergamo	Dottori commercialisti
Quaglia Paolo	12-12-40	Belluno	Padova	Dottori commercialisti
Reverberi Aderito	17-12-37	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragionieri
Ruta Paolo	18- 5-41	Taranto	Milano	Ragionieri
Ratti Pietro	21-10-43	Villaromagnano	Villaromagnano	Dottori commercialisti
Rallo Ennio	26- 1-17	Marsala	Massa	Dottori commercialisti
Rosati Andrea	3- 7-50	Prato	Prato	Dottori commercialisti
Recchia Roberto	12- 8-44	Lieto Colle	Mortara	Dottori commercialisti
Reduzzi Guido	6- 3-29	Torino	Torino	Non iscritto
Restagno Carlo	10- 4-26	Torino	Torino	Non iscritto
Raffin Osvaldo	19-10-36	Cordenons	Pordenone	Ragionieri
Raffagnini Daniele	23- 4-38	Mantova	Mantova	Non iscritto
Ranello Francesco	4-10-43	Cologna Veneta	Legnago	Dottori commercialisti
Rossini Vincio	12- 4-22	Firenze	Perugia	Non iscritto
Ragosta Tonino	15- 7-49	S. Anastasia	Napoli	Ragionieri
Repetto Carlo	25- 2-20	Genova	Genova	Procuratori legali
Ronchi Roberto	5- 5-46	Forlì	Forlì	Dottori commercialisti
Ramponi Ferdinando	27- 6-48	Milano	Milano	Dottori commercialisti
Rendina Mario	13- 4-47	Accumoli	Roma	Ragionieri
Renna Mario	8- 9-35	Squinzano	Milano	Dottori commercialisti
Riccardi Alberto	26-12-21	Roma	Roma	Non iscritto
Rizzato Gabriele	27-11-42	Breganze	Mason Vicentino	Ragionieri
Ronchitelli Stelvio	24- 3-20	Torre de' Passeri	Nuoro	Non iscritto
Rossetti Sergio	13-11-39	Pregnana Milanese	Pregnana Milanese	Non iscritto
Rossi Giancarlo	6-10-40	La Spezia	Roma	Non iscritto
Rota Giorgio	25- 5-45	Bergamo	Bergamo	Ragionieri
Rulli Melindo	3-12-27	Tornareccio	Roma	Dottori commercialisti
Succio Giovanni	26-12-45	Ovada	Ovada	Dottori commercialisti
Sidro Secondo	6- 2-33	Torino	Biella	Dottori commercialisti
Silla Rosa Maria	27- 1-41	Scandolara Ravara	Cremona	Dottori commercialisti e ragionieri
Scardovelli Carlo	14- 5-42	Mantova	Mantova	Ragionieri
Sacchi Leonino	10- 6-33	Gropello Cairoli	Pavia	Dottori commercialisti
Spimpolo Francesco	3-12-43	Padova	Padova	Dottori commercialisti
Scarmi Gastone	10- 1-44	S. Bonifacio	S. Bonifacio	Dottori commercialisti
Spapperi Cosimo	21- 2-31	Città di Castello	Città di Castello	Avvocati
Sabbadin Elvio	2- 1-44	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
Scalia Antonio	9- 6-16	Napoli	Catania	Dottori commercialisti
Semprini Cesari Claudio	15-10-47	Rimini	Rimini	Dottori commercialisti
Sacchi Aldo	10- 3-10	Buccinasco	Bergamo	Non iscritto
Saita Bruno	9- 7-38	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
Scalmana Franco	9- 3-13	Vestone	Vestone	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale
Scianca Gian Franco Ercole	1- 1-44	Sezzadio	Milano	Non iscritto
Sciumè Paolo	31- 1-43	Carpi	Milano	Procuratori legali
Secomandi Gianfranco	25-11-46	Bergamo	Bergamo	Ragionieri
Seri Giordano	22- 3-37	Fano	S. Donato Milanese	Dottori commercialisti
Silano Carmine	17-12-35	Villanova del Battista	Roma	Non iscritto
Silenzi Franco	29- 7-51	Frosinone	Frosinone	Ragionieri
Sistini Giuliano	14- 3-47	La Spezia	Firenze	Ragionieri
Soldo Angelo	17- 1-44	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
Spagiari Enrico	30- 9-39	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
Staunovo Polacco Enrico	7- 1-43	Comelico Superiore	Roma	Ragionieri
Tieni Loredana	7- 4-46	Milano	Milano	Non iscritto
Turco Sergio	9- 6-39	Roma	Roma	Non iscritto
Truffelli Paolo	4- 4-39	Pianello Val Tidone	Pianello Val Tidone	Ragionieri
Terragno Tommaso	5-12-43	Galatone	Galatone	Dottori commercialisti
Tomad Giuseppe	30- 8-35	Cividale Friuli	Corno di Rosazzo	Dottori commercialisti
Tartaini Silvano	18- 7-37	Gavirate	Gropello Cairoli	Dottori commercialisti
Termanini Giuliano	27- 7-38	Milano	Genova	Dottori commercialisti
Tipaldi Francesco	19-12-41	Pagani	Salerno	Ragionieri
Tascone Teodoro Stefano	21- 2-41	Baiano	Pontecagnano	Dottori commercialisti
Trevisani Bettino	6-10-30	Casteldario	Vicenza	Non iscritto
Tirrò Salvatore	28- 6-27	Catania	Catania	Avvocati
Taschini Roberto	20- 5-45	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
Tirinnanzi Pier Francesco	30- 7-40	Firenze	Firenze	Ragionieri
Tognoni Andrea	18- 1-44	Firenze	Firenze	Avvocati
Tristano Angelo	13- 3-21	Palagiano	Milano	Ragionieri
Vasini Alfonso	1- 2-35	Rimini	Bellaria	Non iscritto
Vaccari Pietro	31- 1-31	Palermo	Palermo	Procuratori legali
Valle Antonio	8- 2-24	Torino	Torino	Non iscritto
Valle Antonio	24- 7-47	Verona	Verona	Dottori commercialisti
Vasetti Mario	16- 1-28	Figline Val d'Arno	Firenze	Non iscritto
Veneziani Mario	23- 5-12	Milano	Milano	Non iscritto
Volpi Romualdo	26- 7-38	Lanuvio	Lanuvio	Non iscritto
Zanzi Marco	24- 3-46	Ferrara	Bologna	Dottori commercialisti
Zanoni Mario	3- 1-47	Lonato	Torino	Dottori commercialisti
Zanchetta Francesco	15-12-47	La Spezia	Genova	Dottori commercialisti
Zanettin Franco	12-12-43	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
Zaffalon Renato	3- 3-41	Venezia-Mestre	Venezia-Mestre	Dottori commercialisti
Zompanti Sergio	29-11-27	Roma	Roma	Non iscritto

Roma, addì 28 maggio 1980

Il presidente della commissione centrale
CESARONI

(5809)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Registro aeronautico italiano.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14 recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto l'art. 6 dello statuto del Registro aeronautico italiano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285 ai sensi del quale il presidente del Registro aeronautico italiano è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti;

Visto altresì l'art. 16 dello stesso statuto, con cui è prevista la corresponsione di un assegno mensile al presidente dell'istituto, nonché, nei casi prestabiliti, di un gettone di presenza;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 e la tabella ad essa allegata, comprendente tra gli enti pubblici individuati in base alla stessa legge, il Registro aeronautico italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, che attribuisce al direttore generale della R.A.I. il secondo livello retributivo;

Ritenuto che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di gettone di presenza;

Ritenuta la necessità di determinare la misura dei predetti assegno mensile e gettone di presenza;

Sentito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Registro aeronautico italiano in base al disposto dell'art. 16 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285, è determinata, al lordo e con effetto dal 1° gennaio 1980, in misura pari al trattamento economico iniziale spettante al direttore generale di ente pubblico cui sia attribuito il secondo livello retributivo (dirigente generale *C* delle amministrazioni dello Stato), maggiorato del venti per cento.

La misura del gettone di presenza spettante al presidente del Registro aeronautico italiano per la partecipazione alle adunanze previste dall'art. 16 dello Statuto dell'ente è determinata, al lordo, in lire quarantamila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: FORMICA

(6095)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ancona, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

facchinaggio (con esclusione dei portabagagli) svolto nei comuni di Ancona, Jesi, Fabriano e Montemarciano: diciottesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 268.000 mensili;

trasporto di merci per c/terzi (con esclusione degli organismi operanti nel comune di Ancona): diciottesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 268.000 mensili;

attività preliminari e complementari di facchinaggio (con esclusione degli organismi operanti in comune di Fabriano): ventesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili;

pesatori operanti nel comune di Ancona: diciottesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 268.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5969)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Abilitazione della sezione autonoma « Credito fondiario - Opere pubbliche » del Credito fondiario S.p.a., in Roma, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 25 marzo 1980, con la quale la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (denominata « Credito fondiario - Opere pubbliche ») del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma per il finanziamento di opere publiche e di impianti di pubblica utilità (denominata « Credito fondiario - Opere pubbliche ») del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa sezione autonoma « Credito fondiario - Opere pubbliche ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6141)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Condizioni per la vendita del latte scremato in polvere trasferito all'A.I.M.A. in applicazione del regolamento (CEE) n. 516/80.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, e successive modificazioni, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere;

Visto il regolamento (CEE) n. 1763/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento degli altri Stati membri, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 190/80 del Consiglio del 29 gennaio 1980;

Visto il regolamento (CEE) n. 516/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che stabilisce le modalità del trasferimento del latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1476/80 della commissione del 12 giugno 1980;

Visto il regolamento (CEE) n. 1725/79 della commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1229/80 della commissione del 19 maggio 1980;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1979, modificato dal decreto ministeriale 11 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 17 marzo 1980, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali;

Considerato che l'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/80, modificato dal regolamento (CEE) n. 1476/80, demanda allo Stato italiano la fissazione dei criteri per l'assegnazione del latte scremato in polvere alle imprese che producono alimenti per animali secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79;

Ritenuta la necessità di emanare i necessari provvedimenti:

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) vende il latte scremato in polvere di ammasso pubblico trasferito in Italia in virtù del regolamento (CEE) n. 516/80 alle imprese i cui stabilimenti sono stati autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad usufruire degli aiuti comunitari al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi per animali conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1725/79, nonché alle imprese che saranno autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad effettuare la denaturazione del latte scremato in polvere come disposto dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1725/79 e nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 2, paragrafo 3, del regolamento stesso.

Art. 2.

Le imprese di cui all'articolo precedente, che intendono acquistare il latte scremato in polvere detenuto dall'A.I.M.A. devono presentare domanda indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo le modalità che saranno stabilite dall'A.I.M.A. stessa, entro il terzo venerdì di ogni mese. Il termine per la presentazione della prima domanda scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le domande presentate entro i termini prescritti saranno considerate come presentate contemporaneamente.

Art. 3.

Le domande di acquisto dovranno riguardare un quantitativo minimo di 10 tonnellate di latte scremato in polvere.

L'A.I.M.A. constatata la regolarità delle domande ricevute entro i termini prescritti procede all'assegnazione del latte scremato in polvere.

Qualora il quantitativo totale di latte scremato in polvere richiesto superi quello disponibile per la vendita, l'A.I.M.A. dovrà procedere nel modo seguente:

in relazione alle quantità totali disponibili, provvederà a soddisfare progressivamente tutte le richieste relative ai quantitativi minori, fino a quelle di 25 tonnellate;

assegnerà alle imprese richiedenti il quantitativo rimanente in relazione ai quantitativi medi mensili di latte scremato in polvere che hanno usufruito degli aiuti comunitari e dalle stesse utilizzati nel corso del 1979 per la produzione di alimenti zootecnici, ed in relazione ai quantitativi medi mensili che l'impresa è autorizzata a denaturare in virtù dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79.

Nell'effettuare suddetta ripartizione l'A.I.M.A. potrà operare in modo che la utilizzazione della polvere di latte di cui al presente decreto da parte del movimento cooperativo abbia carattere prioritario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: MARCORA

(6179)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga fino al 2 marzo 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, in Milano, stabilimento di Borgo Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano e stabilimento di Borgo Piave (Latina);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1979, 11 giugno 1979, 8 agosto 1979 e 4 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Borgo Piave (Latina), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6155)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza delle S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, Immobiliare Liquigas, Liquifarm - Gruppo industrie alimentari, I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Liquichimica Premix, Liquifarm industriale, Liquichimica del Basento, Liquichimica Sud, Centro biochimico nutrizionale - Cebin, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visti i propri decreti emessi, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 giugno 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 giugno 1980, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, Immobiliare Liquigas, Liquifarm - Gruppo industrie alimentari, con sedi in Milano, via Roncaglia, 12, quali società collegate alla Liquigas S.p.a. e le S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Liquichimica Premix, Liquifarm industriale, Liquichimica del Basento, Liquichimica sud, Centro biochimico nutrizionale - Cebin, con sedi in Milano, via Roncaglia, 12, quali società collegate alla Liquichimica italiana S.p.a.;

Visti i propri decreti in data 30 aprile 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquichimica italiana e Liquigas, quali società collegate alla Liquichimica Augusta S.p.a., posta in amministrazione straordinaria con decreto in data 11 aprile 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con il quale, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica Meridionale;

Visti l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, con le S.p.a. Liquichimica italiana e Liquigas e quindi con la Liquichimica Augusta delle S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Immobiliare Liquigas, Liquifarm - Gruppo industrie alimentari, Liquichimica sud, Centro biochimico nutrizionale - Cebin, Liquifarm industriale, Liquichimica del Basento, Liquichimica Premix, deve farsi luogo, per queste ultime, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica meridionale, nominato con decreto 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, è preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Immobiliare Liquigas, Liquifarm - Gruppo industrie alimentari, Liquichimica sud, Centro biochimico nutrizionale - Cebin, Liquifarm industriale, Liquichimica del Basento, Liquichimica Premix, citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(6140)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Modificazione del termine utile per la conclusione dei contratti di trasformazione, previsti dalla regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 3-*bis* introducente un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del precedente regime di aiuti, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 376/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che dà facoltà agli Stati membri di anticipare la data limite per la conclusione dei contratti per i pomodori;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1980 dettante norme e criteri per la fissazione del termine utile per la conclusione dei contratti di trasformazione, previsti dal richiamato regolamento (CEE) n. 376/80 della commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 marzo 1980;

Considerata la necessità di modificare, per sopraggiunte difficoltà nella negoziazione di che trattasi, il termine utile per la conclusione dei contratti di trasformazione già fissato con il precitato decreto 28 febbraio 1980;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1980, citato nelle premesse, è così modificato:

Ai fini dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. **516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977,** in particolare dall'art. 3-*bis*, i contratti di trasformazione devono essere conclusi:

entro e non oltre l'8 luglio 1980 per il pomodoro contrattato con le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

dal 9 luglio al 10 luglio 1980 per il pomodoro contratto con i singoli produttori.

Il termine utile per la stipula delle clausole aggiuntive è quello fissato dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 376/80 della commissione, del 15 febbraio 1980.

Gli stessi contratti, che devono contenere, tra l'altro, le indicazioni delle superfici investite a pomodoro e la specificazione del titolo di possesso corrispondente, saranno depositati a cura del trasformatore entro cinque giorni dall'avvenuta loro stipula presso gli uffici designati all'uopo dalle regioni comunque interessate sia alla produzione che alla trasformazione.

Il successivo art. 2 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1980, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

(6180)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1391/80 della commissione, del 30 maggio 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia.

Regolamento (CEE) n. 1392/80 della commissione, del 2 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 1393/80 della commissione, del 2 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità, della voce 73.14 della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1394/80 della commissione, del 2 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai compressori per gruppi frigoriferi, a chiusura ermetica o semiermetica, della sottovoce 84.11 A II ex c) della tariffa doganale comune, originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1395/80 della commissione, del 2 giugno 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1396/80 della commissione, del 2 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 137 *del* 3 *giugno* 1980.

(131/C)

Regolamento (CEE) n. 1397/80 della commissione, del 3 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1398/80 della commissione, del 3 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1399/80 della commissione, del 3 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ortoftalati di diottile, della sottovoce 29.15 C ex III della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1400/80 della commissione, del 3 giugno 1980, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1401/80 della commissione, del 3 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1996/79 del Consiglio, dell'11 settembre 1979, concernente un meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 231 del 13 settembre 1979).

Pubblicati nel n. L 138 *del* 4 *giugno* 1980.

(132/C)

Regolamento (CEE) n. 1402/80 del Consiglio, del 30 maggio 1980, recante sospensione temporanea e totale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni fosfuri di ferro della sottovoce ex 28.55 A.

Regolamento (CEE) n. 1403/80 della commissione, del 4 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1404/80 della commissione, del 4 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1405/80 della commissione, del 4 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1406/80 della commissione, del 4 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1407/80 della commissione, del 3 giugno 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1408/80 della commissione, del 4 giugno 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1409/80 della commissione, del 4 giugno 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1410/80 della commissione, del 4 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo provvisorio e del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, firmati a Bruxelles il 6 maggio 1980.

Pubblicati nel n. L 139 *del* 5 *giugno* 1980.

(133/C)

Regolamento (CEE) n. 1411/80 della commissione, del 5 giugno 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 141 *del* 5 *giugno* 1980.

(134/S)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 maggio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Neohm, in Leinì.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 18 ottobre 1978, con la quale e stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Neohm di Leinì (Torino);

Vista la successiva delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Neohm di Leinì (Torino);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Neohm di Leinì (Torino).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6101)

Deliberazione 29 maggio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma);

Vista la successiva delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6102)

Deliberazione 29 maggio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

Viste le successive delibere del CIPI del 18 aprile 1979 e del 16 ottobre 1979, con le quali è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6103)

Deliberazione 29 maggio 1980. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale per un gruppo di società

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) ditta Cisa di Maddaloni (Caserta);
2) S.p.a. IFIL - Istituto ligure, con sede in Bologna e stabilimento in Migliaro (Ferrara);
3) S.p.a. Nuovo Pastificio Riccardi, in liquidazione, con sede in Trieste e stabilimento a Cologno Monzese (Milano);
4) S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede in Lavagna (Genova);
5) S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento di Pontoglio (Brescia);
6) S.p.a. Alluminio di Paderno, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano);
7) S.p.a. Sacier, con sede in Albisola Superiore (Savona);
8) S.p.a. Hagen di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);
9) S.p.a. Cristalmeta, stabilimento di Codigoro (Ferrara);
10) S.p.a. Iril di Pordenone;
11) S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino);
12) ditta Ceram Fata S.n.c., con sede e stabilimento ad Ancona;
13) ditta Cellulosa lucana S.r.l., con sede in Venosa (Potenza);
14) S.p.a. Gewa, con sede in Verbania Fondatoce (Novara) e stabilimento in Verbania (Novara);
15) S.r.l. Pharma farmaceutici specializzati di Roma;
16) S.p.a. Aima Plasmaderivati di Cittaducale (Rieti);
17) S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina);
18) S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona);
19) S.p.a. S.I.A.R.E.M., con sede e stabilimento in Travacò Soccomario (Pavia);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6104)

Deliberazione 29 maggio 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977 n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.p.a. Sogesta, con sede in Roma stabilimenti ad Ancona e Falconara;
2) società Manetti e Roberts, con sede legale e uffici amministrativi in Firenze, stabilimento e uffici tecnici di ricerca in Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli);
3) S.p.a. Cotonificio Oliva & C., con sede in Genova e stabilimento a Beinette (Cuneo);
4) S.r.l. «International Leather Goods», con sede in Levanella Becorpi, Montevarchi (Arezzo);
5) S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli;
6) ditta Raimbow S.r.l. di Avezzano (Aquila);
7) S.p.A. Calzaturificio Claudia di Segromigno Monte Capannori (Lucca), stabilimento di Piano di Coreglia;
8) S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimento in Milano;
9) ditta «Maglificio Cagli» di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Ancona);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6105)

Deliberazione 29 maggio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Repes, in Forlì.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Repes di Forlì;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Repes di Forlì;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Repes di Forlì, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Repes di Forlì.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6106)

Deliberazione 29 maggio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Manifatture cotoniere meridionali;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali con sede in Salerno, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6107)

Deliberazione 29 maggio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.r.l. Dario Moranduzzo, in Scandicci.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Dario Moranduzzo di Scandicci;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Dario Moranduzzo di Scandicci;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.r.l. Dario Moranduzzo di Scandicci, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.r.l. Dario Moranduzzo di Scandicci.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6108)

Deliberazione 29 maggio 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Civitavecchia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Civitavecchia e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore legno nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Civitavecchia (Roma) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6109)

MINISTERO DEL TESORO

Ulteriore emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1984. Inizio delle consegne dei titoli al portatore.

A norma dell'art. 8 del decreto ministeriale 21 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 27 dicembre 1979, si rende noto che il 27 giugno 1980 la sezione di tesoreria provinciale di Roma inizierà le consegne, alla coesistente filiale della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984, da rilasciare in dipendenza di sottoscrizioni in contanti.

(6236)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 20 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,05	836,05	836,15	836,05	836 —	—	835,95	836,05	836,05	836,05
Dollaro canadese	726,85	726,85	726,50	726,85	726,85	—	726,60	726,85	726,85	726,85
Marco germanico	472,79	422,79	473 —	472,79	472,50	—	472,60	472,79	472,79	472,79
Fiorino olandese	431,37	431,37	431,75	432,37	431,4	—	431,50	431,37	431,37	431,35
Franco belga	29,581	29,581	29,57	29,581	29,55	—	29,578	29,581	29,581	29,60
Franco francese	203,45	203,45	203 —	203,45	203,15	—	203,40	203,45	203,45	203,45
Lira sterlina	1952 —	1952 —	1951 —	1952 —	1951,75	—	1951,60	1952 —	1952 —	1952 —
Lira irlandese	1772 —	1772 —	1770 —	1772 —	1770,50	—	1772 —	1772 —	1772 —	—
Corona danese	152,44	152,44	152,30	152,44	152,25	—	152,47	152,44	152,44	152,45
Corona norvegese	172,17	172,17	172,50	172,17	172,10	—	172,22	172,17	172,17	172,15
Corona svedese	200,80	200,80	200,80	200,80	200,80	—	200,96	200,80	200,80	200,80
Franco svizzero	512,65	512,65	512,75	512,65	512,45	—	512,30	512,65	512,65	512,65
Scellino austriaco	66,443	66,443	66,40	66,443	66,50	—	66,40	66,443	66,443	66,44
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,03	17 —	17,08	—	17 —	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,927	11,927	11,93	11,927	11,91	—	11,93	11,927	11,927	11,92
Yen giapponese	3,86	3,86	3,86	3,86	3,853	—	3,861	3,86	3,86	3,86

Media dei titoli del 20 giugno 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,525
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,900
» 5,50% » » 1968-83	86,700
» 5,50% » » 1969-84	84,375
» 6% » » 1970-85	80,225
» 6% » » 1971-86	78,650
» 6% » » 1972-87	75,125
» 9% » » 1975-90	79 —
» 9% » » 1976-91	81,225
» 10% » » 1977-92	88,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1979/80	99,6 0
» » » » 1-10-1978/80	99,600
» » » » 1- 3-1979/81	99 —
» » » » 1- 7-1979/81	99,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	98,450
» » » » 1-12-1979/81	97,350
» » » » 1- 5-1979/82	98,650
» » » » 1- 7-1979/82	98,350
» » » » 1-10-1979/82	97,825
» » » » 1- 1-1980/82	98,600
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,400
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,100
» » » 12% 1- 4-1982	95,325
» » » 12% 1-10-1983	93,050
» » » 12% 1- 1-1984	92,875
» » » 12% 1- 4-1984	92,975
» » » 12% 1-10-1984	92,500
» » » 12% 1-10-1987	91,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836 —
Dollaro canadese	726,725
Marco germanico	472,695
Fiorino olandese	431,435
Franco belga	29,579
Franco francese	203,425
Lira sterlina	1951,80
Lira irlandese	1772 —
Corona danese	152,455
Corona norvegese	172,195
Corona svedese	200,88
Franco svizzero	512,475
Scellino austriaco	66,421
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	11,928
Yen giapponese	3,86

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico dell'erbario tropicale di Firenze.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19, foglio n. 390, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 della suindicata legge n. 766 al 1° gennaio 1974;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 56, foglio n. 38, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 766 al 1° gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976, registro n. 53, foglio n. 146, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 al 1° gennaio 1976;

Considerato che nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici risulta vacante un posto di tecnico coadiutore da assegnare all'erbario tropicale di Firenze;

Valutate le esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico dell'erbario tropicale di Firenze.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 40, salvo le elevazioni di tale limite massimo previste dalle disposizioni in vigore. Per le categorie di aspiranti in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Per il personale comunque in servizio presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici si prescinde dal limite massimo di età;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado;

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di presentazione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda relativa a ciascun concorso gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 40 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente al servizio od ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) di essere in possesso dell'idoneità fisica per l'esercizio delle funzioni cui aspira;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) i titoli di merito effettivamente allegati alla domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o segretario comunale del comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del comandante del corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere, in modo esplicito, tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380;

Art. 6.

Prove di esame

Il concorso è per titoli ed esami.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che il Ministero riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo.

Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma relativo al concorso indicato nell'allegato *B*. Saranno ammessi a sostenere la prova pratica e quella orale i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a)* fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b)* libretto ferroviario personale; *c)* tessera postale; *d)* porto d'armi; *e)* patente automobilistica; *f)* passaporto; *g)* carta d'identità.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, in virtù delle norme vigenti dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente, entro quindici giorni a partire dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno superato le prove del concorso; sulla base dell'ordine di tale graduatoria saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

Il predetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, essi saranno invitati, con la stessa comunicazione, a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta, i documenti sottoelencati, tutti in carta legale:

1) diploma di istruzione secondaria di II grado in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti l'idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di idoneità dell'aspirante deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) documenti concernenti la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta legale per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta legale come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva rilasciato dal sindaco.

Dei documenti elencati i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi della data di ricevimento della comunicazione di invito di cui all'art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 5 (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera prima menzionati.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina a tecnici coadiutori in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, con assegnazione all'erbario tropicale di Firenze.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1980
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 126

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . ., e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., c.a.p. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'erbario tropicale di Firenze.

Fa presente (1) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . .;

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . (4);

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) che ogni eventuale comunicàzione gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Data, .

Firma . . . . (5)

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione abbiano superato il 40° anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentono l'elevazione di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali ne devono indicare gli estremi.

(4) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiene il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Tecniche di raccolta e di preparazione di campioni di piante delle regioni tropicali.

Documentazione fotografica e cinematografica nelle regioni tropicali e tecniche di ripresa, sviluppo e stampa.

PROVA PRATICA CON RELAZIONE SCRITTA

Criteri per il riconoscimento di campioni di piante tropicali.

PROVA ORALE

Verterà sugli argomenti delle prove scritte ed inoltre su cenni di sistematica delle piante superiori e di geografia delle regioni tropicali. Inoltre il candidato dovrà dimostrare conoscenza di una lingua straniera, a scelta fra francese e inglese.

(5839)

OSPEDALE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(2080/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(2081/S)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(2086/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino).

(2087/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(2084/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOTTA DI LIVENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

(2090/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione lungodegenti;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(2088/S)

OSPEDALE CIVILE « GIOVANNI XXIII » DI GIOIA TAURO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ed un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(2089/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CASTELFIDARDO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfidardo (Ancona).

(2083/S)

OSPEDALE CIVILE « SS.MA ANNUNZIATA » DI CENTO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cento (Ferrara).

(2085/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801720)